



Titolo

Processo sportivo in genere – computo dei termini – art. 103, comma 1, secondo periodo CGS - termini a ritroso – sabato giorno festivo - rinvio al CPC

Descrizione

In applicazione dei principi e delle norme generali del processo civile, in virtù del rinvio esterno risultante dal combinato disposto dell'art. 3, comma 2, del CGS, e dell'art. 2, comma 6, del CGS CONI, anche nel processo sportivo trova applicazione l'articolo 155, quinto comma, cpc, tale per cui, ai fini del computo dei termini, il sabato è considerato festivo; per l'effetto, rispetto al termine a ritroso previsto dall'art. 103, comma 1, CGS, e scadente il sabato (da calcolarsi in giorni non liberi), è tardiva la memoria che sia stata depositata da una delle parti (nello specifico, la Procura) il sabato stesso anziché il venerdì precedente (decisione conforme a CFA Sezioni Unite nn. 23/2020-2021 e 72/2020-2021).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 35/CFA/2021-2022/B

Presidente

Mezzacapo

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, secondo periodo CGS;

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0035 CFA del 5 novembre 2021 (Sig. Marconi Michele-Procura Federale)